N. 9 FEBBRAIO 2013 - LaVoceDellAgora:Layout 1 29/01/2013 20.13 Pagina 1

LA VOCE dell'AGORÀ

Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Certezza del diritto: impunità per la diffamazione

di Tommaso Servetto

Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi", scriveva Bertolt Brecht.

Noi invece il nostro eroe oggi l'abbiamo ed è il direttore de "IL GIORNALE", il Dott. Sallusti che, con la Sua intrepida abnegazione, è riuscito a distruggere quelle poche certezze che c'erano nel nostro diritto; che una pena definitiva deve essere espiata.

Condannato ad una pena definitiva di 14 mesi di carcere (in passato si era preoccupato, a scanso di equivoci, di consumare tutta la sospensione condizionale) ha insistito per espiare in carcere la sua pena.

Per fare ciò si è battuto contro tutto e contro tutti.

Contro la Procura della Repubblica di Milano che, con una originale interpretazione della legge svuota carceri, gli aveva notificato un ordine di esecuzione 'agli arresti domiciliari' presso la sua abitazione (chissà perché tale brillante interpretazione non era mai venuta in mente prima, quando è capitato di carcerare Giuvanin Pautasso o El Haddad Surtel).

Ostinato nel suo obiettivo di farsi mettere in carcere, il Dott. Sallusti è evaso dagli arresti domiciliari, perciò lo hanno arrestato e - che sfiga! - messo ancora agli arresti domiciliari presso la medesima abitazione.

Sperava nel processo perché, aveva pensato, 'con l'evasione è condanna sicura'; macché, lo hanno assolto (capita quasi sempre che si venga assolti per evasione, sic, ma lui non lo sapeva).

Con dedizione al suo progetto stava escogitando altre mosse per farsi carcerare ma... ecco l'imprevedibile: la grazia del Presidente della Repubblica.

E sì, l'eroico Dott. Sallusti non aveva proprio pensato che normalmente in Italia a qualsiasi imprenditore che venga condannato perché un suo caposquadra non ha attivato con puntualità le misure di sicurezza, a qualsiasi trasportatore che venga condannato perché il proprio autocarro è stato coinvolto in un grave incidente, a qualsiasi medico che venga condannato perchè, credendo di agire per il bene del paziente, ha commesso un errore (e gli esempi potrebbero essere tanti) viene concessa la grazia.

O no?

Comunque il nostro eroe, ben protetto dalla sua potente casta, è riuscito a dimostrare che nel nostro Paese è ben saldo il principio della certezza della pena..... per gli sfigati.

È grazie al suo impegno che da oggi ci sentiamo tutti un poco più liberi.... di diffamare e insultare il prossimo.

Il mio vecchio e saggio nonno me lo diceva sempre: "el pì bel color a l'è col ëd la vergogna"... ma io ho l'impressione di vivere in un mondo di daltonici!

Crediti Professionali

Il punto sui punti

di Tommaso Servetto

La nuova legge professionale ha esaltato i principi di dignità e decoro che devono contrassegnare la figura dell'avvocato.

Lo ha fatto in maniera solenne esonerando dalla raccolta dei punti gli Avvocati che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'ordine o abbiano compiuto i 60 anni di età.

Era davvero avvilente vedere avvocati ultrasessantenni in coda, per firmare la presenza ai convegni e farsi attribuire i punti, dove spesso relazionava qualcuno meno preparato e certamente con meno esperienza di loro.

Finalmente costoro con la dignità ed il decoro di cui sono portatori potranno liberamente accedere a quei convegni che riterranno utili e qualificanti della loro professione senza l'ansia della raccolta di punti.

E che il sistema della raccolta punti, come già scrivevo nel 2008, fosse un po' singolare ne dà atto il legislatore che la comma 3 dell'art. 11, della nuova legge professionale, prevedere che il C.N.F. stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento.... superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

Come dire: tutto da rifare e se ci riusciamo un po' meglio di una banale raccolta punti che non garantisce assolutamente l'aggiornamento.

ANNO III
N. 1 - FEBBRAIO 2013

In questo numero

■ **Penale**

■ False fatture: incombe all'amministrazione l'onere di provare la falsità **Pagina 2**

■ Nel reato di bancarotta fraudolenta necessario provare il nesso di causa tra distrazione e fallimento **Pagina 2**

■ Massime Penali **Pagina 2-3**

■ Articolo 175 C.P.P.: rimessione in termini per impugnare, ma non per difendersi **Pagina 3**

■ **Civile**

■ Puntualità nei pagamenti: dal primo gennaio il saldo delle fatture per beni e servizi costa caro anche alla pubblica amministrazione **Pagina 2**

■ L'affidamento esclusivo al genitore omosessuale non è dannoso per il minore **Pagina 4**

■ Ferie non godute per malattia: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva **Pagina 4**

■ Via libera agli accordi prematrimoniali che regolano i rapporti economici **Pagina 4**

■ Massime Civili **Pagina 4**

Puntualità nei pagamenti: dal primo gennaio il saldo delle fatture per beni e servizi costa caro anche alla pubblica amministrazione

di Chiara Cogno

Con il Decreto Legislativo n. 192/2012, di recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio volta "alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali", sono state apportate significative modifiche, almeno sul piano teorico, al Decreto Legislativo 231/2002.

La principale novità introdotta dalla nuova normativa, applicabile a tutte le transazioni commerciali concluse a far data dal 1° gennaio 2013, consiste nella decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, e ciò anche nel caso in cui debitrice sia la Pubblica Amministrazione.

La normativa si applica, infatti, a tutte le transazioni commerciali, ossia a tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Per evitare gli interessi di mora, l'azienda o la Pubblica Amministrazione che abbiano fruito di un servizio oppure abbiano ricevuto la consegna di merce sono obbligati a saldare la prestazione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro trenta giorni dalla data della prestazione o del ricevimento della merce quando non è certa la data di ricevimento della fattura.

La normativa consente, inoltre, alle imprese di pattuire un termine per il pagamento superiore a trenta giorni, prevedendo tuttavia che la clausola debba essere provata per iscritto, nonché alla Pubblica Amministrazione di concordare tempi di pagamento sino ad un massimo di sessanta giorni, fatta eccezione per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, per i quali i termini di pagamento sono raddoppiati.

Da ultimo, si evidenzia che alla novella legislativa in esame dovrebbe presto far seguito l'adozione del decreto ministeriale attuativo della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, altra innovazione che consentirebbe di tener conto, in via automatizzata, di eventuali ritardi e della maturazione dei corrispondenti interessi.

Ciò posto, pare opportuno evidenziare che l'introduzione dell'obbligo per la Pubblica Amministrazione di corrispondere gli interessi di mora per il ritardato pagamento rischia di rimanere lettera morta, atteso che il ben noto patto di stabilità impone a tutti gli enti pubblici un limite tassativo nei pagamenti.

Diritto Tributario

FALSE FATTURE: INCOMBE ALL'AMMINISTRAZIONE L'ONERE DI PROVARE LA FALSITA'

Cassazione Penale, Seconda Sezione, sentenza 17 gennaio 2013 n. 1110

In ipotesi di contestazione di false fatture da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte ha statuito il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte dei redditi ed IVA, non è sufficiente la congetturazione della inesistenza delle operazioni documentate da fatture. Il contribuente non ha l'onere di provare l'effettività dell'operazione bensì è l'Amministrazione - la quale adduce la falsità del documento - che deve provare che l'operazione non è mai stata posta in essere.

Diritto Societario Penale

NEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA NECESSARIO PROVARE IL NESSO DI CAUSA TRA DISTRAZIONE E FALLIMENTO

Cassazione Penale, Quinta Sezione, sentenza 6 dicembre 2012 n. 47502

di Alberto Pantosti Bruni

Un fulmine a ciel sereno. La ormai consolidata e fors'anche ossidata giurisprudenza in materia di bancarotta fraudolenta ha subito una importante rivisitazione da parte della Suprema Corte nella sentenza indicata.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'orientamento affermatosi per "gemmazione delle vecchie pronunce" non sia più rispondente alle esigenze odierne anche alla luce della novellazione della legge fallimentare e sia pertanto necessaria una puntuale analisi dell'elemento soggettivo richiesto per la punibilità e della sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del soggetto agente e lo stato di insolvenza: "nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo di dolo".

La sentenza segnalata contribuisce a risolvere l'annosa questione, relativa alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta per quei soggetti che hanno ricoperto cariche amministrative in periodi 'datati' rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Tali soggetti, oggi, vengono spesso condannati per avere posto in essere delle condotte distrattive, lontane nel tempo rispetto alla data del fallimento, senza la benché minima valutazione dell'elemento soggettivo cioè della circostanza che l'agente abbia quantomeno preveduto (se non voluto), che tale condotta determinasse uno stato di insolvenza che avrebbe causato il fallimento.

In particolare, sottolinea la Corte, occorre dimostrare che tali condotte abbiano un nesso eziologico con il fallimento con particolare riferimento al caso in cui la società sia tornata in bonis e gli amministratori successivi, con le loro condotte, abbiano determinato lo stato di insolvenza.

La sentenza richiamata ripudia un orientamento che, nei fatti, consentiva una sorta di responsabilità oggettiva.

Speriamo non sia frutto di un temporale fuori stagione.

Massime Penali

di Antonio Vallone

L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NON RICHIEDE LO STATO DI BISOGNO

Cassazione Penale, Sesta Sezione, sentenza 25 settembre 2012 n. 37363

L'art. 3 legge 54/2006 (disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) prevede che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica a favore dei figli, si applicano le disposizioni dell'art. 12 sexies legge 898/1970, che richiama a sua volta quoad poenam l'art. 570 c.p. Ciò significa che, con l'inadempienza, anche parziale, degli obblighi sanciti nei confronti dei figli in sede di separazione ovvero per successivo intervento di revisione dei medesimi, la sanzione penale scatta automaticamente, senza necessità di accertare lo stato di bisogno degli aventi diritto.

COMMETTE PECULATO D'USO IL CUSTODE 'NON PROPRIETARIO' DEL MEZZO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CHE LO UTILIZZI PER SÉ

Cassazione Penale, Sesta Sezione, sentenza 16 ottobre 2012 n. 43474

La Cassazione a Sezioni Unite (1963/2010) aveva sancito il principio che il custode proprietario, che utilizza il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, commette unicamente l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 213 comma 4° C.d.S., non avendo tale condotta rilevanza penale.

Diverso è il caso del custode che sia una persona terza poiché in questa ipotesi vengono in rilievo la qualifica pubblicistica e la funzione svolta: "la fattispecie di impossessamento, consumata dal custode che non sia proprietario del mezzo o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse e che si realizzi nella condotta di abusiva circolazione di messo sottoposto a sequestro, configura il delitto di peculato d'uso".

PROCESSO DI APPELLO NEL GIUDIZIO ABBREVIATO: NON ESISTE L'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE MA SOLO QUELLO DELL'IMPUTATO LADDOVE QUESTI ABBIA ESPLICITAMENTE MANIFESTATO LA VOLONTÀ DI PRESENZIARE AL PROCESSO

Cassazione Penale, Prima Sezione, sentenza 3 ottobre 2012 n. 38460

La Suprema Corte rileva che, nel processo camerale di appello ex art. 599 c.p.p. proprio del rito abbreviato, l'imputato può far valere il suo legittimo impedimento solo ove questi espressamente e tempestivamente manifesti la volontà di presenziare al processo (art. 599 comma 2° c.p.p.).

Quanto al difensore, ancora una volta la Suprema Corte ripete che, nel suddetto processo ex art. 599 c.p.p., come in ogni altro processo camerale in cui è facoltativa la presenza delle parti, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 420 comma 5° c.p.p. (che impone il rinvio del procedimento in caso di documentato impedimento del difensore).

PROCEDIMENTO ARCHIVIATO: IL GIP NON PUÒ REVOCARE D'UFFICIO IL DECRETO

Cassazione penale, Sesta Sezione, sentenza 23 ottobre 2012 n. 41393

Il decreto di archiviazione può venire meno solo se annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio. Pertanto è abnorme un provvedimento di revoca del decreto da parte del GIP che lo aveva emesso (fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della sopravvenuta trasmissione, da parte del Pubblico Ministero, dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione). La Corte di Cassazione giunge a tale conclusione sulla base della circostanza che il decreto di archiviazione costituisce un atto dotato di limitata stabilità in quanto i suoi effetti preclusivi possono essere neutralizzati quando, su istanza del Pubblico Ministero, venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.

N. 9 FEBBRAIO 2013 - LaVoceDellAgora:Layout 1 29/01/2013 20.14 Pagina 3

Articolo 175 C.P.P.: rimessione in termini per impugnare, ma non per difendersi

di Antonio Genovese

Il sistema di cui all'art. 175 c.p.p., relativo alla restituzione nel termine per impugnare, per quanto riformulato (dal D.L. n. 17 del 2005, convertito in L. 60 del 2005) sulla scorta delle indicazioni di provenienza europea, non appare ancora conforme ai principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost). Altresì, viola palesemente i dettami della CEDU sulla partecipazione dell'imputato al processo e sulle decisioni in absentia.

Oggi, l'imputato che non ha partecipato al processo ha diritto ad essere rimesso nel termine per impugnare in tutti i casi in cui non abbia avuto cognizione del procedimento o del provvedimento di esso conclusivo, emesso nei suoi confronti in sua contumacia, ove non vi sia prova che abbia rinunciato volontariamente a comparire o ad impugnare: non è onere dell'imputato fornire la prova della mancata conoscenza, e il diritto alla restituzione nel termine è escluso solo nel caso in cui il Giudice reperisca la prova della reale consapevolezza del processo.

Nonostante la novella legislativa, i diritti dei contumaci che involontariamente non hanno avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento sono ancora assai limitati: pur restituiti nel termine, costoro possono soltanto impugnare, ma:

- non hanno più la possibilità di accedere a riti alternativi al dibattimento,
- non hanno la possibilità di assistere alla formazione della prova in contraddittorio: a loro carico si è svolto un dibattimento che si celebra senza che essi ne siano stati a conoscenza e, conseguentemente, senza che abbiano potuto presentare propri mezzi di prova. Ciò appare tanto più anticostituzionale nella misura in cui, in primo grado, sia entrato a far parte del fascicolo del giudice, materiale di indagini (magari con il consenso delle parti), sicché in sede di appello non sarebbe giuridicamente possibile chiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per carenza del requisito della necessità ai fini del decidere.

Di recente intervenuta la Suprema Corte, ampliando le maglie delle possibilità che si schiudono in Corte d'Appello, affermando che **"il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, può ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza che l'avvenuta dichiarazione di latitanza sia di per sé elemento che porti ad escludere la mancata incolpevole conoscenza della citazione a giudizio" (Cass. Pen. Terza Sezione, sent. 20/01/2011 n. 1805)**. La S.C., con questa sentenza 'unica', ha ritenuto non condivisibile la conclusione della Corte territoriale che derivava, in modo automatico, dalla corretta declaratoria di latitanza, l'inibizione ad esercitare in appello le facoltà probatorie che l'imputato avrebbe potuto esplicare in primo grado. Per tal via, è possibile desumere che, in casi del genere, la facoltà di richiedere ed ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non sottostìa alle rigorose condizioni di cui all'art. 603 c.p.p.

Per quanto riguarda la problematica dei riti alternativi al dibattimento, merita certamente di essere citata l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento **(Ordinanza n. 132/11 c.c. dell'1 luglio 2011, Pres. Pagliuca) che, restituendo l'istante nel termine per impugnare, evidenziava come non vi sia contrasto tra l'art. 175 c.p.p. ed i dettami costituzionali laddove la norma predetta venga correttamente interpretata, nel senso che "con l'impugnazione siano garantite all'imputato tutte le facoltà difensive, ivi comprese quelle di eccepire nullità inerenti alle precedenti fasi del giudizio". A seguito di tale ordinanza, con sentenza n. 339/2011 dell'11 novembre 2011 (dep. 18.11.2011, Pres. Pagliuca, anch'essa 'unica' sul punto), la Corte d'Appello di Trento ammetteva l'imputato al cd. patteggiamento, sul presupposto che il medesimo, qualora tempestivamente informato sul procedimento, avrebbe richiesto l'accesso al rito alternativo, al pari dei suoi coimputati**.

Orbene, la stessa previsione del legittimo impedimento dell'imputato quale causa di rinvio della trattazione del procedimento – come del resto tutte le altre norme ispirate a tale principio– dimostra come la presenza del soggetto sottoposto a processo all'udienza dibattimentale costituisca un prius del diritto di difesa.

Tale principio è stato fatto proprio dalla normativa sul Giudice di Pace (art. 39 comma 2 D.Lgs. 274/2000) ed è previsto nel Disegno di Decreto Legge n. 1440/2009 (presentato il 10.03.2009 dal Ministro della Giustizia, successivamente assegnato alla II Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 23.03.2009), che addirittura contempla una sorta di 'vaglio preventivo' sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Queste le principali innovazioni contemplate nel suddetto disegno di legge:

1) in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario non andata a buon fine nei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p., necessità di rinnovare le notifiche per il tramite della polizia giudiziaria, sempre nei medesimi luoghi;

2) il giudice (ordinario in composizione monocratica ed il giudice di pace) a pena di nullità, alla prima udienza dibattimentale, ove l'imputato sia assente, deve disporre che la citazione venga notificata all'imputato personalmente ovvero a mani di un familiare convivente. Nel caso in cui il procedimento di notifica così disposto non vada a buon fine, il giudice pronuncia ordinanza con la quale dispone la sospensione del procedimento (ad eccezione dei casi in cui l'imputato, nel corso del procedimento, venga fermato, sottoposto a misura cautelare ovvero emerga la prova che egli abbia avuto contezza del procedimento e si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del medesimo, pur essendo egli sempre ammesso alla prova contraria);

3) avverso la sentenza pronunciata in absentia, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di uno specifico mandato;

4) in caso di imputato assente, senza sua colpa, in primo grado, questi è ammesso a provare di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o per legittimo impedimento: in tale caso egli ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello;

5) infine, è espressamente prevista la possibilità per il Governo, in sede di decreto legislativo, di prevedere la remissione in termini anche per formulare la richiesta di riti alternativi.

Ad ogni buon conto, la delega ancora non è stata attuata e il disegno di decreto legge resta, oggi, ancora tale.

Resta, naturalmente, affidata al Giudice la facoltà di adeguare l'attuale normativa ai superiori principi citati, come non ha mancato di fare la Corte di Appello di Trento nei provvedimenti menzionati.

Massime Penali

QUERELA IN ATTI: IL GIUDICE NON LA PUO' USARE A FINI PROBATORI

Cassazione Penale, Quarta Sezione, sentenza 22 ottobre 2012 n. 41193

La querela è una condizione di procedibilità, la cui funzione è quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo. Tale regola si ricava dal combinato disposto degli artt. 431 comma 1 lett. a) e 511 comma 4 c.p.p.

Ciò premesso, è illegittimo utilizzarne il contenuto a fini probatori, costituendo in tale caso violazione della legge processuale penale.

LA SENTENZA CIVILE NON FA STATO NEL GIUDIZIO PENALE

Cassazione Penale, Quarta Sezione, sentenza 22 ottobre 2012 n. 41193

La sentenza civile divenuta irrevocabile non può essere acquisita ai fini della prova del fatto in essa accertato in base all'art. 238bis del codice di rito. Tale articolo si riferisce solo ed esclusivamente alle sentenze penali ed non anche a quelle civili.

LA VOCE dell'AGORÀ

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: Castello s.r.l. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione
Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglio
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

N. 9 FEBBRAIO 2013 - LaVoceDellAgora:Layout 1 29/01/2013 20.14 Pagina 4

L'affidamento esclusivo al genitore omosessuale non è dannoso per il minore

di Laura Peyra e Cristina Zaccaria

Cassazione Civile, Prima Sezione, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601

Successivamente al deposito della sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 della Suprema Corte di Cassazione , gran parte dei mass media ha definito tale provvedimento "storico" affermando che era stato statuito il principio che anche la coppia omosessuale poteva adottare figli.

Nulla di meno vero!

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerneva il caso di un minore affidato, con decreto in via esclusiva, dal Tribunale per i minorenni di Brescia alla madre. Il padre del piccolo ricorreva alla Corte di Appello di Brescia avverso tale decreto evidenziando altresì l'inidoneità del contesto in cui viveva il minore perchè la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero dove si era stabilità.

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso secondo cui "il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal Servizio Sociale, se la famiglia in cui vive il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l'equilibrato sviluppo del bambino".

Conseguentemente, ha specificato la Corte, "alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino".

Diritto del Lavoro

FERIE NON GODUTE PER MALATTIA: IL DATORE E' TENUTO A CORRISPONDERE LA RELATIVA INDENNITA' SOSTITUTIVA

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 27 novembre 2012 n. 21028

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in indicata chiarisce che "il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale". Ne consegue che, allorché il lavoratore assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto, in tutto o in parte, delle ferie annuali entro il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall'interessato alcuna rinuncia e quindi il datore è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute. Pertanto le clausole di contratti collettivi che prevedono esclusivamente il diritto al godimento delle ferie e non anche dell'indennità sostitutiva, in applicazione del principio di conservazione del contratto, devono essere interpretate nel senso che in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilita' del diritto stesso, costituzionalmente garantito.

Diritto di Famiglia

Via libera agli accordi prematrimoniali che regolano i rapporti economici

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, 20 dicembre 2012 n. 23713

di Laura Peyra e Cristina Zaccaria

La Suprema Corte si trova ad esaminare un accordo stipulato tra due coniugi alla vigilia del matrimonio con il quale si prevede che, in caso di separazione o divorzio, la moglie cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di un altro immobile, anch'esso di proprietà della moglie, adibito a casa coniugale. Infine il marito si impegnava a trasferire alla moglie un titolo BOT di una certa somma. Tali prestazioni, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, costituiscono una datio in solutum, un "pagamento" fatto al fine di rimborsare il marito che ha compiuto i lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà della moglie. L'evento fallimento del matrimonio, cui si ricollegano gli effetti dell'accordo, è assimilabile ad una condizione sospensiva. Diverso sarebbe se la fine dell'unione matrimoniale fosse la causa genetica dell'accordo, poiché in tal caso, l'accordo, sarebbe "una sorta di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all'assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale" e pertanto dovrebbe essere considerato nullo.

Precisa inoltre la Cassazione che l'indisponibilità dei diritti dei coniugi deriva dalla necessità di tutelare il coniuge economicamente più debole, mentre in questo caso non c'è un coniuge debole da tutelare, non essendoci alcuna questione sul mantenimento, e le prestazioni previste dal contratto sono proporzionate.

La Corte non definisce, infatti, l'accordo sottoscritto ante matrimonio dai coniugi come un patto pre matrimoniale inteso come istituto che mira a regolare l'intero assetto economico tra i coniugi, compresa la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma lo identifica come un accordo che deriva dalla libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, in cui sono presenti delle prestazioni e delle contro prestazioni. Inoltre, tale contratto, non viola l'art. 160 c.c. poiché la condizione apposta, subordinata alla fine dell'unione matrimoniale non è meramente potestativa, in quanto non dipende dalla volontà di un solo coniuge, e non è contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Massime Civili

di Chiara Cogno e Chiara Proglio

TIR PERDE UNA RUOTA: LA SOCIETÀ AUTOSTRADE È TENUTA A RISARCIRE I DANNI AGLI AUTOMOBILISTI COINVOLTI

Cassazione Civile, Terza Sezione, sentenza 15 gennaio 2013 n. 783

Con la sentenza n. 783 in data 15/01/2013 la Terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la Società Autostrade è responsabile dell'incidente provocato da un pneumatico perso da un Tir lungo la carreggiata ed è tenuta a risarcire gli automobilisti coinvolti. In particolare, la Corte di Cassazione precisa che la sola presenza del corpo estraneo sull'asfalto giustifica la richiesta di risarcimento dei danni, risarcimento a cui l'ente proprietario della strada può sottrarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ovvero "di avere eseguito tempestivamente tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza".

Nel caso di specie, dalla prima segnalazione di pericolo al momento dell'incidente erano trascorse più di tre ore, tempo ritenuto irragionevole dalla Corte di Cassazione.

SE IL FIDANZAMENTO DURA TROPPO E' GIUSTO L'ANNULLAMENTO DELLA SACRA ROTA

Cassazione Civile, Prima Sezione, sentenza 11 gennaio 2013 n. 619

Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha confermato l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, avente ad oggetto la nullità del matrimonio concordatario sul presupposto che la volontà del marito di simulare l'assunzione del vincolo coniugale con il connesso effetto di indissolubilità sarebbe stato noto alla moglie.

Segnatamente, la Suprema Corte dopo aver verificato, attraverso l'esame dei fatti e delle testimonianze di parenti ed amici, che il fidanzamento si era trascinato per lungo tempo, ha concluso che l'uomo aveva inteso il matrimonio come l'estremo tentativo di salvataggio della relazione che altrimenti sarebbe finita.

In altri termini, a parere del Supremo Collegio, l'eccessiva durata del fidanzamento è la manifestazione dello scetticismo nei confronti del valore del vincolo matrimoniale e l'altra parte non può non averlo capito.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO "ALLA MILANESE" DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE RICHIESTA

Cassazione Civile, Sesta Sezione, sentenza 4 gennaio 2013 n. 134

Con la decisione indicata la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti concernenti i parametri di liquidazione del danno biologico applicati nelle sentenze di merito depositate ante sentenza 7 giugno 2011, n. 12408.

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione concerne il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata in data 14/5/2010 ritenuta contraria a diritto perché la Corte si è discostata dai parametri di liquidazione del danno e non ha applicato la tabella elaborata dal Tribunale di Milano.

La Suprema Corte dichiara inammissibile la doglianza rilevando che proprio alla luce dei principi indicati con la sentenza n. 12408/2011 rilevando che alle sentenze di merito che sono state depositate prima della suddetta pronuncia, nelle quali il giudice ha liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la richiesta di applicazione delle tabelle "milanesi" sia stata espressamente formulata nel giudizio di merito.